

C

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 2001¹;
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 13 ottobre 2010²,
decreta:*

I

Le legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

² Il portavoce del Consiglio federale:

- a. informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
- b. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione;
- c. coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 12a (nuovo) Obbligo d'informare

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale dei loro affari e in particolare dei rischi e dei problemi connessi.

² Il Consiglio federale può esigere dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione determinate informazioni.

¹ FF **2002** 1895

² FF **2010** 6895

³ RS **172.010**

Art. 22 Supplenza

¹ Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

² Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di avvenimenti imprevisti il suo supplente sia messo a conoscenza in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle questioni da decidere.

³ Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a trasmettere con diligenza gli affari.

Art. 23 Delegazioni del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

² Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.

³ Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale delle loro deliberazioni.

⁴ Le delegazioni dispongono di una segreteria che, in particolare, mette a verbale le loro deliberazioni e gestisce la documentazione.

Art. 32 lett.c

Il Cancelliere della Confederazione:

- c. coopera alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;

Titolo prima dell'art. 45a (nuovo)

Sezione 4: Segretari di Stato

Art. 45a (nuovo) Nomina e funzione

¹ Il Consiglio federale può nominare segretari di Stato i direttori degli uffici o dei gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento. Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato.

² I segretari di Stato sostengono e sgravano i capi di dipartimento soprattutto nei contatti con l'estero e con l'Assemblea federale.

Art. 46 Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato»

Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell'Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

II

La legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 160 cpv. 1^{bis} (nuovo) e 2

^{1bis} I membri del Consiglio federale possono farsi rappresentare da segretari di Stato, salvo che l'importanza politica dell'oggetto da trattare non richieda la presenza di un membro del Consiglio federale.

² D'intesa con il presidente della commissione, i consiglieri federali possono farsi rappresentare da altre persone al servizio della Confederazione.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

